



Decreto Dirigenziale n. 11 del 23/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ARTT. 29 OCTIES E NONIES TITOLO III BIS.- MODIFICA NON SOSTANZIALE A SEGUITO DI PROPOSTA DI RIESAME CON PIANO DI AMMODERNAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CODICE IPPC 5.3, STABILIMENTO UBICATO IN NUSCO (AV), ZONA IND.LE, LOC.TA' F1 ED F2, DI TITOLARITA' DEL CONSORZIO A.S.I. DI AVELLINO, CON SEDE LEGALE IN VIA CAPOZZI N.45 E GESTITO DALLA CONSOCIATA CONSORZIO GESTIONE SERVIZI (C.G.S.), CON SEDE LEGALE IN STRADA PROVINCIALE 185, N.20, DEL COMUNE DI

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito I.P.P.C.);
- CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dall'ex D. Lgs. n. 59/05, ora D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi stabilimenti e le modifiche di quelli esistenti;
- CHE per Autorizzazione integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di uno stabilimento (o sue parti) a determinate condizioni, atte a garantire la sua conformità ai requisiti previsti nella sopraccitata direttiva;
- CHE tale autorizzazione può valere per uno o più impianti (o loro parti), localizzati sullo stesso sito e condotti dal medesimo gestore;
- CHE è stato istituito a livello Europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della Comunità Europea, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref. = B.A.T. *References*) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T. = *Best Available Techniques*);
- CHE in forza della Delibera 19 gennaio 2007, n. 62 e successivo D. D. 30 gennaio 2007, n. 16, l'Autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino;
- CHE la normativa attualmente in vigore per le A.I.A. è quella recata dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., parte II, Titolo III - bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE con Decreti Dirigenziali n. 204 del 30/12/2009 e n. 196 del 29/06/2010 è stata rilasciata l'A.I.A. ai sensi dell'ex D.Lgs. n. 59 del 18/2/2005 per "l'impianto di eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno", ubicato in Nusco (AV) - zona industriale località F1-F2 - e di titolarità del Consorzio A.S.I di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45 e gestito dalla consociata Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.), con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane;
- CHE in data 9.11.2010 con nota prot. 2939 acquisita in data 12.11.2010 al prot. 0906078 il Presidente del Consorzio A.S.I. ha chiesto una proroga temporale per l'adempimento delle prescrizioni contenute nei Decreti autorizzativi A.I.A.;
- CHE in data 17.12.2010 con nota prot. 1009330 lo scrivente Settore ha richiesto una relazione dettagliata con tabella riassuntiva delle prescrizioni adempiute e di quelle ancora da adempiere individuandone le motivazioni;
- CHE con nota n. 172 del 21.1.2011 acquisita in data 26.1.2011 al prot. 59974 il Presidente del Consorzio A.S.I. ha riscontrato la summenzionata richiesta;
- CHE con nota n. 640 del 18.3.2011 acquisita in data 22.3.2011 al prot. 225676 e perfezionata con nota n. 998 del 27.4.2011 acquisita in data 3.5.2011 al prot. 350287 il Gestore Consorzio ASI di Avellino ha prodotto al Settore istanza di modifica non sostanziale a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29 octies e nonies, consistente in un piano di ammodernamento degli impianti già autorizzati A.I.A. per l'attività I.P.P.C. 5.3, nonché di proposta di revisione delle suddette prescrizioni;
- CHE con nota prot. 525518 del 5.7.2011 è stato comunicato al Gestore l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- CHE come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei D.D. n. 204/2009 e 196/2010 l'impianto è:
 - a) esistente, secondo la definizione dell'art. 5 let. "i - *quinquies*" D.Lgs. 152/2006;
 - b) risulta in esercizio in vigenza dei Decreti Dirigenziali succitati;
- CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 29 octies titolo III - bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla

pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda su quotidiano a tiratura locale "Ottopagine" del 26/7/2011;

- **CHE** copia della domanda, completa di tutti gli atti a corredo, è rimasta depositata presso il Settore Regionale Ecologia di Avellino per trenta giorni consecutivi, ai fini della consultazione da parte del pubblico, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29 quater commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006;
- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore prot.n. 693524 del 14.9.2011 il gestore ha trasmesso la ricevuta di versamento a favore della Regione Campania di € 2.000 (duemila/00), con attestazione di versamento VCYL 0123 del 15.7.2011 sul c/c n. 21965181, ai sensi del D.M. dell'Ambiente 24.4.2008 allegato III;
- **CHE** con nota prot.n. 642538 del 26 agosto 2011 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, per il giorno 19 settembre 2011;
- **CHE** in tale data, la Conferenza di Servizi, presenti l'Amministrazione Comunale di Nusco, l'Amministrazione Provinciale di Avellino, l'A.S.L. di Avellino, i rappresentanti dei Consorzi ASI e CGS oltre alla Regione Campania, ha valutato gli interventi indicati nel piano di ammodernamento consistenti in:
 - impermeabilizzazione delle vasche principali;
 - realizzazione vasca pretrattamento percolato;
 - sostituzione apparecchiature per l'erogazione di area nel biologico;
 - potenziamento linea di disidratazione meccanica dei fanghi;

e prende atto delle dichiarazioni preliminari rese dai rappresentanti dei Consorzi in riferimento a:

- intervento di ammodernamento-impermeabilizzazione delle vasche principali; realizzazione vasca di pretrattamento percolato ove si dichiara che la vasca erroneamente denominata "di accumulo pretrattamento percolato" non avrà alcuna funzione di accumulo in pretrattamento ma sarà utilizzata come vasca di servizio per il conferimento di reflui industriali unicamente in caso di emergenza per fermo tecnico di una delle unità di possesso. Si precisa altresì che allo stato la vasca di cui sopra è stata già realizzata.

- sostituzione apparecchiatura per l'erogazione di area nel biologico. Si precisa che per quanto riguarda "nuova unità di accumulo-pretrattamento percolato, completa di numero 2 areatori (F1), trattasi di vasca di servizio. L'ing. Spinello dichiara che allo stato attuale sono stati già inseriti degli areatori sommersi radiali nelle unità "biologico linea 1", "digestione fanghi", "unità pretrattamento percolato già esistente".

Il Gestore inoltre illustra punto per punto le prescrizioni alle quali già si è adempiuto, lo stato di attuazione di quelle in corso e la proposta di revisione di quelle alle quali ritiene di non poter adempiere, e presenta il nuovo piano di monitoraggio che ne riflette i contenuti.

La Conferenza dei Servizi, preso atto di quanto sopra, viste le motivazioni addotte, dopo ampia discussione approva l'intervento come proposto, con i seguenti chiarimenti riguardo le prescrizioni di cui al D.D. n. 204/2009:

- l'intervento di impermeabilizzazione relativo alla vasca di pretrattamento percolato già esistente deve essere realizzato immediatamente, previa certificazione, con perizia giurata, della effettiva tenuta della vasca stessa, da effettuarsi, quest'ultima, entro trenta giorni e da trasmettersi agli Enti preposti;

- è confermata la prescrizione di effettuare il monitoraggio delle acque di falda a monte e a valle dell'impianto, ma posticipata alla presentazione dei risultati di uno studio geologico di fattibilità da effettuarsi entro sei mesi dall'emissione del presente provvedimento;

- limitatamente all'impianto F2 di convogliamento delle acque di scarico nel fiume Ofanto, viste le motivazioni addotte: distanza del Fiume, ablazioni dei terreni circostanti, presenza del metanodotto della SNAM - rete gas, che andrebbe ad intersecarsi con la canalizzazione del suddetto scarico, la Conferenza dei Servizi accoglie la richiesta di mantenere il convogliamento dello scarico nel torrente Iemale, ma chiede l'attestazione da parte della ditta dell'inquadramento in tabella III o tabella IV del corpo idrico recettore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per quanto attiene l'intervento proposto dalla Ditta (punto 9 della relazione) la Conferenza di Servizi ribadisce che deve essere installato entro otto mesi dall'emissione del presente provvedimento un filtro a sabbia sulla linea acque bianche con serbatoio in vetroresina, per il recupero e il riutilizzo delle acque di prima pioggia;

- per quanto attiene la prescrizione (punto 14 della relazione) "controlli settimanali verbalizzati di utilizzo e conformità di D.P.I." (Dispositivo Protezione individuale), la Conferenza ed in particolare la Rappresentante dell'A.S.L. AV precisa che il Datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto integrale degli obblighi di cui al D.lgs. 81/08;

- per quanto attiene la prescrizione (punto 16 della relazione) "Autorizzazione Igienico Sanitaria per lavorazioni insalubri" essa si ritiene acquisita in sede di Conferenza di Servizi essendo presente il rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le prescrizioni elencate nel D.D. di autorizzazione A.I.A. n. 204/2009 e non riportate nel seguente elenco sono da ritenersi adempiute o superate:

PRESCRIZIONE	NOTE
Le acque di scarico dell'impianto di depurazione, limitatamente all'impianto F2, possono essere convogliate nel torrente Iemale purchè con attestazione di inquadramento dello scarico in tab. III o in tab. IV del corpo idrico recettore ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Modifica la precedente prescrizione
Limitatamente all'impianto F2, deve essere effettuato il monitoraggio, sulle acque di scarico, di tutti i parametri richiesti dal D.Lgs 152/2006 (Tab. 3, all. 5 alla parte III), e sue eventuali modifiche, ivi incluso il saggio di tossicità. Il monitoraggio deve essere effettuato con frequenza di campionamento mensile, nel corso del primo anno, e con una frequenza conforme con la normativa vigente, successivamente, mantenendo una frequenza almeno trimestrale per i parametri più significativi per variabilità e rappresentatività.	Attuata, periodica
Limitatamente all'impianto F2, devono essere comunicati i valori di tutti i parametri previsti dal D.Lgs 152/2006 per le acque di scarico (Tab. 3, all. 5 alla parte III), ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi da parte dell'autorità competente.	Attuata, periodica
Deve essere effettuato il monitoraggio sul corpo idrico recettore, a monte e a valle dello scarico, di tutti i parametri previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle BAT (par. E.5.1.1-8), con frequenza trimestrale, in modo da seguire l'andamento stagionale (monitoraggio sul fiume Ofanto solo in caso di secca del torrente Iemale).	Modifica la precedente prescrizione
Deve essere effettuato, a monte e a valle dell'impianto, il monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale, al fine di limitare eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature, in funzione dei risultati dello studio geologico da presentarsi entro sei mesi.	Modifica la precedente prescrizione
Devono essere realizzati interventi di manutenzione dei serbatoi per i reagenti chimici con cadenza semestrale.	Confermata
Deve essere installato un filtro a sabbia, sulla linea acque bianche, completo di serbatoio in vetroresina, per il recupero e riutilizzo delle acque di prima pioggia nelle operazioni di pulizia dell'impianto e preparazione dei reagenti chimici, entro otto mesi.	Modifica la precedente prescrizione
Lungo tutto il perimetro dell'impianto, oltre che salvaguardare le specie esistenti, devono essere piantumate essenze vegetali autoctone sempreverdi ai fini dell'abbattimento delle emissioni atmosferiche e dei cattivi odori.	Parzialmente adempiuto, altri 6 mesi per il completamento

Infine, la Conferenza di Servizi, nel rispetto dell'Autorizzazione AIA già rilasciata con i D.D. n. 204/09 e 196/2010, relativa esclusivamente ai rifiuti allo stato fisico liquido (residuo secco inferiore all'8%), ritiene di eliminare -come di fatto elimina- dall'elenco dei codici CER autorizzati, tutti quelli che non identificano rifiuti allo stato fisico liquido e che per mero errore erano stati inseriti nella tabella allegata al Decreto n. 196/2010 di Autorizzazione AIA e che comunque non erano mai entrati a far parte del ciclo produttivo dello stabilimento come lo stesso Gestore dichiara.

In particolare si eliminano dall'elenco dei codici CER autorizzati i seguenti codici CER: 01.04.12. – 01.04.13 – 10.11.20 – 10.12.12 – 12.01.21 – 16.03.06 – 19.01.12 – 19.08.02 – 19.09.01 – 20.01.08 – 20.03.03;

- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore in data 10 gennaio 2012 al prot. n. 16172, la Ditta ha trasmesso il report di verifica idraulica della vasca di stoccaggio percolato, con perizia giurata a firma dello studio

Environmentals Solutions Provider srl di Roma, con sede legale in Via Circo Massimo, n. 9, attestante che la vasca di stoccaggio del percolato, ubicata all'interno dell'impianto di trattamento delle acque reflue, sopraelevata per c.a. 3 metri con una altezza utile di 3,35 metri, è a perfetta tenuta e garantisce la impermeabilità dei liquami contenuti verso il sottosuolo;

- **CHE** con note acquisite agli atti del Settore prot. 121371 del 16.02.2012 e nota integrativa prot. 228313 del 23.3.2012 la Ditta ha trasmesso il rapporto delle analisi dei fanghi, a firma del chimico dott. Aniello De Girolamo Del Mauro iscritto all'Ordine dei Chimici di Salerno al n. 1555, richiesto dal Settore e dall'ARPAC;
- **CHE** con nota, acquisita agli atti del Settore prot. n. 273946 del 10.04.2012, la Ditta ha trasmesso la relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, richiesta dal Settore, ad integrazione della sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 269 D.lgs. 152/06, a firma del dott.ssa Serino Valentina, iscritta all'Ordine dei Chimici della Campania al n.1735, valutata con parere favorevole dal Settore, e riportata nella tabella (allegato n.1 - Emissioni in atmosfera);
- **CHE** con nota prot. 25752 del 5.6.2012 acquisita agli atti del Settore in data 6.6.2012 al prot. 433428 l'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso il proprio parere favorevole in riferimento all'esame del piano di monitoraggio e controllo, già trasmesso con nota del 21 maggio 2012, condizionandolo alle seguenti integrazioni:
 - la Ditta deve indicare le procedure adottate in caso di disfunzioni generate da malfunzionamenti dell'impianto o da anomalie del refluo/rifiuto in ingresso al fine di evitare scarichi non conformi nel corpo idrico superficiale;
 - la Ditta deve specificare le coordinate geografiche dei punti di campionamento nel corpo idrico superficiale a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio trimestrale delle acque superficiali deve essere effettuato contestualmente al campionamento dello scarico;
 - la Ditta deve indicare in tabelle separate i parametri da monitorare sulla matrice suolo ed acque sotterranee. In particolare su entrambe le matrici deve integrare i parametri previsti dalla Tabella 1 e 2 Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore prot.n. 479663 del 22.6.2012 la Ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.03 del 18 giugno 2012, nel rispetto delle integrazioni richieste dall'A.R.P.A.C.;
- **CHE** solo in data 25.10.2012 con nota prot. 49784 acquisita agli atti del Settore in pari data al prot. 782933 l'ARPAC ha trasmesso il proprio definitivo parere favorevole;
- **CHE** con nota prot. 822/2012 acquisita agli atti del Settore in data 29.11.2012 prot. n. 883663 il Gestore ha trasmesso apposita garanzia finanziaria (polizza fidejussoria) viziata però da meri errori di trascrizione che ne rendevano nulla la validità;
- **CHE** con nota prot. 842/2012 acquisita agli atti del Settore in data 7.1.2013 prot. n. 11548 il Gestore ha trasmesso apposita garanzia finanziaria (polizza fidejussoria) rilasciata in conformità alle indicazioni di cui al punto 19 della D.G.R. 1411/2006, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania.
- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 11850 del 7/1/2013, la Società CGS ha trasmesso la nota del Comune di Nusco, prot. n. 161 del 4/1/2013, con la quale l'Amministrazione ha attestato che "il corpo idrico superficiale in cui scarica il recapito finale del depuratore a servizio dell'area industriale di Nusco, sito in loc.tà Fiorentino, non ha un nome definito essendo tutta l'area industriale variata nel corso dei lavori di realizzazione della stessa e che il corpo idrico ha caratteristiche assimilabili ad un torrente del tipo Jemale, come definito dalla casistica in vigore";
- **CHE** con stessa nota la società, ha ritenuto prevedere l'obbligo di scarico in tabella IV, allegato V del d.lgs. 152/06 solo nel periodo di secca del fiume ed in particolare dal 1 giugno al 30 settembre dell'anno e per i restanti mesi allo scarico in tabella III;
- **CHE** il Settore, preso atto di quanto attestato dall'Amministrazione Comunale, Autorità competente in materia, e della richiesta a tal uopo avanzata dalla stessa Società, nonché del parere già espresso, in tal senso, in sede di Conferenza dei Servizi, ha ritenuto autorizzare la società CGS, precauzionalmente, a scaricare nel periodo dall'1 Novembre al 30 aprile di ogni anno in tabella III e nei restanti in tabella IV, allegato V del d.lgs. 152/06, fermo restando, comunque, il divieto di scarico in tabella III, in caso di secca del torrente, che dovrà a tal uopo essere sempre e costantemente monitorato dal Gestore.

RITENUTO:

- **CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per approvare l'istanza di modifica non sostanziale a seguito di riesame così come proposta ed integrata dalla Ditta "CONSORZIO ASI DI AVELLINO" della autorizzazione A.I.A. già rilasciata per il trattamento dei rifiuti dell'impianto di Nusco - Area Industriale, LOCALITÀ F1 ED F2 – e relativa alla seguente attività I.P.P.C.:

- 1) codice 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies D.Lgs. n. 152/2006 titolo III bis e s.m.i., con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento entro i termini ivi previsti;

EVIDENZIATO:

- **CHE** il presente Decreto non sostituisce ma aggiorna i D.D. n. 204/2009 e D.D. n. 196/2009 secondo gli interventi ed i tempi previsti e non esonera la Ditta dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni e/o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompresi nell'A.I.A.;
- **CHE** sono fatte salve tutte le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le disposizioni legislative e regolamentari comunque attinenti alla presente autorizzazione, con particolare riguardo alle materie di competenza dei Vigili del Fuoco ed alla disciplina in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **CHE** sono fatte salve, inoltre, tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, anche laddove non espressamente richiamate nel presente provvedimento;
- **CHE** dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- **CHE** ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. n. 152/06, il Gestore dovrà produrre apposita domanda per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della sua scadenza, che è quella prevista dal Decreto Dirigenziale n. 204/2009;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.P.R. 30 ottobre 2007, n. 180;
- la D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 62;
- la D.G.R. 29 giugno 2007, n. 1158;
- il D.M. Ambiente del 24.4.2008;
- il D.D. n.204 del 30/12/2009;
- il D.D. n.196 del 29/06/2010;
- la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
- la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
- la D.G.R. n. 791 del 21/12/2012;

Alla stregua del rapporto tecnico – istruttorio ed in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e dei pareri comunque acquisiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

decreta

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento, che si compone inoltre di n. 4 allegati (Emissioni in atmosfera, Piano aggiornato di monitoraggio e controllo, Planimetrie di progetto F1 ed F2);
2. di rilasciare il presente provvedimento ad aggiornamento dei Decreti Dirigenziali di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 204/2009 e n. 196/2010 reso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 titolo III bis e s.m.i. artt. 29 octies e nonies, alla ditta CONSORZIO ASI DI AVELLINO, amministratore delegato dott. Giulio Belmonte nato a Pietradefusi (AV) il 16 settembre 1954, con sede legale in via Capozzi n. 45 e sede operativa in Nusco, area industriale, località F1, F2, e gestito dalla consociata Consorzio Gestione Servizi (C.G.S., con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane) per un impianto di trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi non pericolosi, secondo le modalità già stabilite nei Decreti Dirigenziali n. 204/2009 e n.196/2010 qui sinteticamente riportate:
 - a) i fanghi addotti per il trattamento devono essere esclusivamente liquidi (residuo secco inferiore all'8/%)

- b) i rifiuti c/t non devono eccedere i 750 mc/g;
 c) il percolato non deve eccedere 81 mc/g;
 d) l'accumulo in pretrattamento deve essere al massimo di 400 mc/g;

3. di autorizzare la Ditta al trattamento dei rifiuti liquidi con i seguenti codici CER:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA'
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D8 -D9
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D8 -D9
02 02 01	Fanghi da operazioni e pulizia	D8 -D9
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D8 -D9
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D8 -D9
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D8 -D9
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D8 -D9
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D8 -D9
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D8 -D9
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D8 -D9
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D8 -D9
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9
03 03 05	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D8 -D9
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D8 -D9
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	D8 -D9
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo	D8 -D9
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D8 -D9
04 02 17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D8 -D9
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D8 -D9
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D8 -D9
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D8 -D9
07.01.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	D8 -D9
17 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D8 -D9
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D8 -D9
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D8 -D9
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D8 -D9
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15	D8 -D9

08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D8 –D9
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D8 –D9
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D8 –D9
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D8 –D9
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D8 –D9
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D8 –D9
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D8 –D9
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D8 –D9
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 022	D8 –D9
10 07 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi	D8 –D9
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 19	D8 –D9
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 –D9
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D8 –D9
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D8 –D9
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D8 –D9
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D8 –D9
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D8 –D9
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D8 –D9
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D8 –D9
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D8 –D9
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D8 –D9
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D8 –D9
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 11	D8 –D9
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D8 –D9
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D8 –D9
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D8 –D9
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D8 –D9
20 01 25	Oli e grassi commestibili	D8 –D9
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D8 –D9
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	D8 –D9
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	D8 –D9

4. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONE
Le acque di scarico dell'impianto di depurazione, limitatamente all'impianto F2, vanno convogliate nel torrente Jemale con gli indici di emissioni previsti dalla tab.IV all.5 parte III del D.lgs. n.152/2006, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre e in tabella III del medesimo allegato, nel restante periodo con l'obbligo comunque di scaricare in tabella IV in caso di secca del torrente, che dovrà essere, a tal uopo, costantemente monitorato dal Gestore.
Limitatamente all'impianto F2, deve essere effettuato il monitoraggio, sulle acque di scarico, di tutti i parametri richiesti di riferimento dal D.Lgs 152/2006 (Tab. IV, all. 5 alla parte III) e sue eventuali modifiche, ivi incluso il saggio di tossicità. Il monitoraggio deve essere effettuato con frequenza trimestrale per i parametri più significativi per variabilità e rappresentatività; tali valori saranno trasmessi dalla Ditta all'Autorità competente ed agli Organi preposti al controllo (ARPAC - dipartimento provinciale di Avellino- Amministrazione Provinciale - Amministrazione Comunale di Nusco).
Deve essere effettuato il monitoraggio sul corpo idrico recettore, a monte e a valle dello scarico, di tutti i parametri previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle BAT (par. E.5.1.1-8), con frequenza trimestrale, del fiume Jemale e del fiume Ofanto).
Deve essere effettuato, a monte e a valle dell'impianto, il monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale, al fine di limitare eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature, in funzione dei risultati dello studio geologico da presentarsi entro sei mesi.
Devono essere realizzati interventi semestrali di manutenzione dei serbatoi per i reagenti chimici.
Deve essere installato un filtro a sabbia, sulla linea acque bianche, completo di serbatoio in vetroresina, per il recupero e riutilizzo delle acque di prima pioggia nelle operazioni di pulizia dell'impianto e preparazione dei reagenti chimici, entro otto mesi dall'emissione del presente provvedimento.
Lungo tutto il perimetro dell'impianto, oltre che salvaguardare le specie esistenti, devono essere piantumate essenze vegetali autoctone sempreverdi ai fini dell'abbattimento delle emissioni atmosferiche e dei cattivi odori, da completarsi entro 6 mesi dall'emissione del presente provvedimento.

Inoltre:

- la Ditta deve aggiornare e presentare entro 90 giorni allo scrivente Settore ed al Dipartimento ARPAC – Avellino l'aggiornamento del Piano delle Emergenze Ambientali, in particolare con riferimento alle procedure adottate in caso di disfunzioni generate da malfunzionamenti dell'impianto o da anomalie del refluo/rifiuto in ingresso al fine di evitare scarichi non conformi nel corpo idrico superficiale;
 - la Ditta deve comunicare allo scrivente Settore, ed al Dipartimento Arpac-Avellino, le coordinate geografiche dei punti di campionamento nel corpo idrico superficiale a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio trimestrale delle acque superficiali deve essere effettuato contestualmente al campionamento dello scarico;
 - la Ditta deve indicare in tabelle separate i parametri da monitorare sulla matrice suolo ed acque sotterranee. In particolare su entrambe le matrici deve integrare i parametri previsti dalla Tabella 1 e 2 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
5. di approvare il piano di monitoraggio e controllo per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento così come aggiornato (allegato n. 2);
6. di subordinare l'A.I.A. all'osservanza e al rispetto del ciclo produttivo descritto nel progetto già approvato ed integrato con la revisione del piano di ammodernamento ed al rispetto da parte della ditta delle seguenti ulteriori prescrizioni, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento:
- a) rispettare condizioni, prescrizioni e quanto altro stabilito nel presente provvedimento e negli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale (emissioni in atmosfera e piano di monitoraggio), in particolare per le emissioni in atmosfera i controlli periodici devono essere effettuati con cadenza annuale a partire dall'emissione del presente provvedimento;
 - b) rispettare il ciclo produttivo descritto nel progetto presentato sulla base delle migliori MTD (migliori tecnologie disponibili);

- c) trasmettere allo scrivente Settore, entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, un piano aggiornato di dismissione dell'intero impianto I.P.P.C. per il termine delle attività in materia di bonifica e ripristino ambientale;
- d) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento in uno con i Decreti Dirigenziali AIA n. 204/2009 e 196/2010 e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
7. di demandare all'A.R.P.A.C. e ad ogni Organo che svolga attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sull'impianto ogni adempimento previsto dall'art. 29 decies del D. Lgs. n. 152/06;
8. di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati dall'Autorità competente qualora si verificasse una delle condizioni di cui all'art. 29 octies D. Lgs. n. 152/06;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata secondo le procedure di cui all'art. 29 quattordices D. Lgs. n. 152/06 – ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria – se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto o di quelle comunque imposte dall'Autorità competente;
9. di mettere a disposizione del pubblico, per la consultazione presso i propri uffici, copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
10. di ribadire che ai sensi dell'art. 29 quinquies D. Lgs. n. 152/06 il Gestore è tenuto a trasmettere allo scrivente ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già A.P.A.T.) – entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, nei modi e nelle forme previsti dal D. M. 23 novembre 2001 e s.m.i.;
11. di notificare il presente provvedimento di integrazione del Decreto Dirigenziale n.204/2010 alla ditta CONSORZIO ASI DI AVELLINO, con sede legale in via Capozzi n. 45 e sede dell'impianto in Nusco, area industriale, località F1 ed F2;
12. di inviarne copia al Sindaco del Comune di Nusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.) con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane (AV);
13. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
14. di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore (ad Interim)
(Dott. Antonello Barretta)